



33255-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIULIO SARNO - Presidente -
ANGELO MATTEO SOCCI - Relatore -
CLAUDIO CERRONI
GIOVANNI LIBERATI
LUCA SEMERARO

Sent. n. sez. 744
UP - 20/04/2022
R.G.N. 43451/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di LECCE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO

che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla statuizione concernente la provvisoria e dichiarare inammissibile nel resto il ricorso.

Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020.

L'Avv. (omissis), per la parte civile, ha presentato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso, con la condanna dell'imputato al pagamento delle spese;

L'Avv. (omissis) ha presentato conclusioni scritte per l'accoglimento del ricorso.

in corso di...
procedimento...
omissione degli atti...
gli atti...
a nome...
della...
D. Impresario...
2022

IL CANCELLIERE ESPERTO
Luana Mariani

Angelo Matteo Socci

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza della Corte di appello di Lecce del 28 aprile 2021 in parziale riforma della decisione del Tribunale di Lecce del 5 marzo 2020 è stata rideterminata la pena nei confronti di (omissis) (omissis) in anni 1 e mesi 4 di reclusione, relativamente al reato di cui all'art. 81 e 609 undecies cod. pen., commesso da (omissis) in danno di (omissis) minore di anni (omissis). La Corte di appello annullava anche la condanna ai danni per le parti civili (liquidate in € 60.000,00 per (omissis) quale genitore esercente la potestà sul minore e in € 25.000,00 in favore della stessa, in proprio) e rimetteva al giudice civile per la loro liquidazione, concedendo una provvisionale nella misura di € 5.000,00 per (omissis) in proprio, e di € 10.000,00 in favore della (omissis) quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore

2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

2. 1. Mancanza della motivazione con riferimento alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

La Corte di appello ha motivato, per il rigetto della rinnovazione parziale ex art. 603 cod. proc. pen., solo sulla considerazione della natura del rito (abbreviato). Omette, pertanto, la sentenza di motivare sulla necessità o no della rinnovazione richiesta. La perizia sul telefono e l'ascolto del minore risultano necessarie per un giudizio di responsabilità dell'imputato.

2. 2. Violazione di legge (art. 597, primo comma, cod. proc. pen.); violazione del divieto di *reformatio in peius* per l'errata concessione di una provvisionale per la prima volta in appello. La Corte di appello in assenza dell'impugnazione della parte civile, e senza una sua richiesta nelle conclusioni scritte, ha concesso la provvisionale, implicitamente rigettata dalla sentenza di primo grado (vedi Cassazione S.U. n. 53153 del 2016).



Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato ad eccezione della condanna ad una provvisoria, non richiesta dalle parti civili.

Provvisoria che può eliminarsi direttamente dalla Corte di Cassazione senza necessità di rinvio, non sussistendo necessità di accertamenti di merito.

Va premesso al riguardo che, in realtà, non viola il principio devolutivo né il divieto di *reformatio in peius* la sentenza di appello che accolga la richiesta di una provvisoria proposta per la prima volta in quel giudizio dalla parte civile non appellante (Sez. U, Sentenza n. 53153 del 27/10/2016 Ud., dep. 15/12/2016, Rv. 268179 - 01).

L'assenza di richiesta delle parti civili rende, tuttavia, la condanna alla provvisoria illegittima. La sentenza deve essere pertanto annullata limitatamente a tale disposizione senza rinvio, con eliminazione della condanna alla provvisoria.

4. Infondato è, invece, il motivo sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello. La natura del giudizio abbreviato non esclude certamente la possibilità di un rinnovo dell'istruttoria in appello, tuttavia le parti non hanno un diritto all'assunzione di prove nuove, ma hanno solo il potere di sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 603, terzo comma, cod. proc. pen. essendo rimessa al giudice la valutazione dell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria richiesta (vedi Sez. 1, Sentenza n. 8316 del 14/01/2016 Ud., dep. 01/03/2016, Rv. 266145 e Sez. 6, Sentenza n. 51901 del 19/09/2019 Ud., dep. 23/12/2019, Rv. 278061).

Solo qualora il giudice ritenga (anche su sollecitazione di parte) l'assoluta necessità della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale può ex art. 603, terzo comma, cod. proc. pen. ammettere nuove prove.

2


Nel caso in giudizio la perizia sul telefono non risulta certamente una prova decisiva, assolutamente necessaria in quanto la perizia non è mai prova decisiva: «La mancata effettuazione di un accertamento peritale [...] non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod.proc.pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività» (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017 - dep. 31/08/2017, A e altro, Rv. 27093601; vedi anche Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012 - dep. 09/11/2012, Ritorto e altri, Rv. 25370701; Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013 - dep. 14/02/2013, Sciarra, Rv. 25515201).


Anche l'ascolto del minore, persona offesa, con opportune modalità, non può ritenersi prova assolutamente necessaria per la decisione in quanto i fatti sono stati ricostruiti (come adeguatamente rilevato nella sentenza impugnata, conformemente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) con i messaggi che i due si erano scambiati. Del resto, nell'appello l'imputato aveva evidenziato solo un problema di modalità dell'ascolto de minore, l'opportunità dell'incidente probatorio. Non aveva richiesto, quindi, espressamente la rinnovazione della prova in appello.

Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, del grado, per le parti civili che saranno liquidate dalla competente Corte di appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla provvisoria che revoca. Rigetta nel resto il ricorso.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato nella misura che sarà

3



liquidata dalla Corte di appello di Lecce con separato decreto di pagamento ai sensi degli art. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati significativi, a norma dell'art. 52 del d. lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 20/04/2022

Il Consigliere estensore

Angelo Matteo SOCCI



Il Presidente

Giulio SARNO

